

ALLEGATO

15.057 – Tabella sinottica dei testi (diritto vigente [Costituzione e legge], iniziativa popolare, controprogetto)

Diritto costituzionale vigente (Cost.)	Legislazione vigente (LBCR, LIFD, LRD)	Iniziativa popolare federale «Sì alla protezione della sfera privata»	Controprogetto diretto
I Art. 13 Protezione della sfera privata		I La Costituzione federale è modificata come segue: : Art. 13 Protezione della sfera privata	I La Costituzione federale è modificata come segue: : Art. 13 Protezione della sfera privata
¹ Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.		¹ Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata.	¹ Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata.
² Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.		² Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché alla protezione della sua sfera finanziaria privata.	² Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché della sua sfera finanziaria privata.
		³ Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.	³ Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

	Art. 47 cpv. 1, 1bis 4 e 5 LBCR: ¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit; b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; c. divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri. ^{1bis} È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.³ ² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. ⁴ La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. ⁵ Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali	⁴ In relazione a imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, terzi sono autorizzati a fornire alle autorità informazioni su una persona domiciliata o avente sede in Svizzera, e che non acconsente alla comunicazione di tali informazioni, soltanto nell'ambito di un procedimento penale ed esclusivamente se:	⁴ Le banche sono autorizzate e obbligate a trasmettere alle autorità attestazioni, informazioni e comunicazioni concernenti le relazioni bancarie di persone domiciliate o aventi sede in Svizzera soltanto se, nel quadro di un procedimento penale relativo a imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, sussiste il sospetto fondato di una grave infrazione fiscale. Commette una grave infrazione fiscale in particolare chi:

	sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio		
	Art. 186 cpv. 1 LIFD ¹ Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta a' sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi	a. sussiste il sospetto fondato che per commettere una sottrazione d'imposta si sia fatto uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o	a. per sottrarre un'imposta fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi;
	Art. 187 cpv. 1 LIFD ¹ Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi	b. sussiste il sospetto fondato di sottrazione, intenzionale e continuata, di un'importante somma d'imposta oppure di assistenza o istigazione a tale atto.	b. si appropria indebitamente d'imposte alla fonte; o
	Art. 190 cpv. 2 LIFD ² Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).		c. sottrae in maniera continuata importanti somme d'imposta.
	Art. 190 cpv. 1 LIFD 1 Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti	⁵ Un tribunale decide se sussiste un sospetto fondato ai sensi del capoverso 4.	⁵ Se sussiste il sospetto fondato di gravi infrazioni fiscali, o di assistenza o istigazione a tali atti, il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

	Art. 188 LIFD Procedura ¹ L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denuncia il fatto all'autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d'imposta federale diretta. ² La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007¹ (CPP).² ³ Se l'autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale cantonale, il delitto commesso in materia d'imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 78-81 della legge del 17 giugno 2005³ sul Tribunale federale.⁴ ⁴ L'AFC può chiedere l'apertura di un procedimento penale		
	Art. 191 LIFD Procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori ¹ La procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 della legge federale del 22 marzo 1974¹ sul diritto penale amministrativo. È escluso il fermo		

	dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo. ² All'obbligo d'informare si applica per analogia l'articolo 126 capoverso 2		
		⁶ Le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano per analogia alle informazioni che possono essere fornite alle autorità in relazione a imposte indirette.	⁶ Le banche possono trasmettere alle autorità fiscali comunicazioni in merito al pagamento di redditi dei capitali mobili finalizzate a garantire la riscossione delle imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza soltanto con il consenso del beneficiario.
	Art. 9 LRD Obbligo di comunicazione ¹ L'intermediario finanziario che: a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: - sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP¹, - provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP, - sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o - servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP); b. interrompe le trattative per	⁷ La legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite informazioni in relazione a questioni che non rientrano nell'ambito fiscale.	⁷ In relazione al capoverso 4 rimangono salvi gli obblighi di comunicazione delle banche relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

	l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a; c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).⁴ ^{1bis} Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale: a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP; b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP; o c. sottostà alla facoltà di dispor-		
--	---	--	--

	re di un'organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.⁵ ^{1ter} Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.⁶ ² Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.		
			⁸ In relazione a questioni che non rientrano nell'ambito delle infrazioni fiscali, la legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite attestazioni, informazioni e comunicazioni.
		II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 11 (nuovo) 11. Disposizione transitoria dell'art. 13 (Protezione della sfera privata)	

		¹ L'articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. ² L'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità incaricate dell'applicazione del diritto. ³ Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 4–7. Entro un anno il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie relative all'articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.	
--	--	--	--

1

ⁱ Elementi costitutivi della sottrazione d'imposta LIFD ::

Art. 175 Sottrazione consumata

¹ Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattene un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa.

² La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.

³ Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e

c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.¹

⁴ Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3

Art. 176 Tentativo di sottrazione

¹ Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa.

² La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.

Art. 177 Istigazione, complicità, concorso

¹ Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta.

² La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

³ Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all'articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.¹